

## VERBALE DI ACCORDO SINDACALE / ESAME CONGIUNTO

### PER LA PROSECUZIONE DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE IN DEROGA COVID-19

Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'articolo 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito con legge n. 27/2020) modificato dall'articolo 70 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34

nonché D.L. n.52 del 16 giugno 2020

Il giorno 2 luglio 2020, nell'ambito dell'esame congiunto previsto dall'articolo 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito con legge n. 27/2020) modificato dall'articolo 70 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 nonché del Decreto Legge 16 giugno 2020 n.52, per l'accesso e/o prosecuzione al trattamento di integrazione salariale in deroga, si sono confrontati:

- Canon Italia S.p.A. (P.I. 11723840150), con sede legale in Cernusco sul Naviglio – Strada Padana Superiore 11 n.2/b, qui rappresentata dal signor Mauro Trucchia in qualità di procuratore, assistita da Confcommercio Imprese per l'Italia MI LO MB in persona della Sig.ra Roberta Rossetti (la "Società");

e

- FILCAMS CGIL Milano, nella persona di Marisa Moi
- FISASCAT CISL Nazionale, nella persona di Marco Demurtas
- UILTuCS Lombardia, nella persona di Roberto Pennati
- Rappresentanze Sindacali Canon Italia Spa

#### PREMESSO CHE

- La Società ha ottenuto in data 13 maggio 2020 e 5 maggio 2020 dalla Regione Lombardia autorizzazione per l'esecuzione di un programma di riduzione / sospensione orario con intervento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga CIGD per l'emergenza COVID 19 per un periodo di 13 settimane dal 6 aprile 2020 fino al 5 luglio 2020 per 283 lavoratori della propria sede di Cernusco sul Naviglio (MI) – SP 11, Strada Padana Superiore 2b, e 30 lavoratori della propria sede di Milano – via Mecenate 90.
- Con comunicazione inoltrata a mezzo pec datata 29 giugno 2020, da intendersi parte integrante e inscindibile del presente accordo, la Società, per il tramite di Confcommercio, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 22 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito con legge n. 27/2020), successivamente modificato dall'articolo 70 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34, nonché del Decreto Legge 16 giugno 2020 n.52, ha comunicato alle OO.SS. la necessità di proseguire per ulteriori 5 settimane con l'applicazione dell'ammortizzatore sociale in deroga per una sospensione/riduzione di attività relativamente alle unità produttiva sopra indicate per le causali e l'entità ivi indicate e qui di seguito:
  - Causale: emergenza COVID-19.
  - Decorrenza e durata prevedibile della domanda: decorrenza dal 6 luglio 2020 fino al 9 agosto 2020 (5 settimane).
  - Entità e numero lavoratori interessati: riduzione percentuale / sospensione a zero ore per n. 280 lavoratori compresi i lavoratori a termine per la sede di Cernusco sul Naviglio e per n. 30 lavoratori compresi i lavoratori a termine per la sede di Milano .

- La Società applica il CCNL per i dipendenti del terziario, della distribuzione, dei servizi sottoscritto dalle OO.SS. unitamente a Confcommercio.
- La Società ha fatto presente che si trova attualmente nella condizione di dover procedere con la prosecuzione della CIGD per l'emergenza COVID 19 a seguito del perdurare delle forti riduzioni delle

attività di commercializzazione dei prodotti e servizi anche post-vendita in tutto il territorio nazionale ma in particolare nell'Area Centro Nord e della corrispondente rilevante riduzione del fatturato e del deterioramento di tutte le principali voci di bilancio significative.

- Le OO.SS., all'esito del confronto e dell'esame congiunto circa la situazione emergenziale che interessa la compagine aziendale, hanno condiviso le ragioni, la necessità e la stessa urgenza di prosecuzione dell'istituto della Cassa Integrazione in Deroga, in presenza di tutte le condizioni oggetto delle disposizioni di legge applicabili.
- Le Parti attestano che la prosecuzione dell'applicazione dell'ammortizzatore sociale si è resa indispensabile a seguito delle decisioni prese dal governo nazionale in conseguenza dell'emergenza connessa alla diffusione del virus COVID-19 e soprattutto della purtroppo lenta, parziale e instabile ripartenza delle attività operative dei principali Clienti che hanno determinato un perdurare della riduzione del complesso delle attività aziendali che ha trasversalmente interessato tutte le diverse funzioni. Ciò sta continuando a comportare un'importante riduzione del fatturato che a sua volta determina la necessità di fronteggiare l'emergenza occupazionale generatasi per consentire alla Società di preservare, il più possibile, un adeguato equilibrio economico-finanziario.

### PREMESSO ALTRESÌ

- che le OO.SS. hanno richiesto l'attivazione del confronto ai fini dell'espletamento dell'esame congiunto della situazione aziendale

### TUTTO CIÒ PREMESSO, ESAMINATA LA SITUAZIONE AZIENDALE, LE PARTI

- si danno atto che per tutto il periodo di sospensione/riduzione delle attività non sussistono allo stato alternative occupazionali per il personale oggetto del presente Accordo.
- Dichiarano che la prosecuzione della parziale/ totale riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile alla Società né ai lavoratori, pertanto ritengono necessario continuare a ricorrere allo strumento della Cassa Integrazione in deroga di cui all'art. 22 D.L. 18/2020 (convertito con legge n. 27/2020), successivamente modificato dall'articolo 70 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, nonché del Decreto Legge 16 giugno 2020 n.52, chiedendo l'erogazione del trattamento in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 del D. Lgs. 148/2015, con liquidazione degli importi spettanti ai Dipendenti direttamente a cura dell'Inps.
- La Società, nei termini di legge e della procedura, presenterà secondo le modalità rese note dall'INPS domanda di accesso alla CIGD per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- Le Parti si danno atto che l'intervento riguarderà tutti i 230 lavoratori assunti sulla sede di Cernusco sul Naviglio (MI) e i 30 lavoratori assunti sulla sede di Milano.
- La Società valuterà periodicamente, anche in ragione delle proprie esigenze organizzative e/o produttive e/o degli aggiornamenti e modifiche legislative che dovessero intervenire, se modificare il programma orario individuale settimanale, in tutto o in parte, secondo la calendarizzazione che verrà decisa e comunicata ai Dipendenti stessi con il preavviso del fine settimana (venerdì o sabato per lunedì) o il giorno precedente della modifica.
- Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto sulla richiesta di prosecuzione dell'ammortizzatore sociale in deroga con sospensione / riduzione per un periodo di 5 settimane dell'attività lavorativa a dal 6 luglio 2020 fino al 9 agosto 2020 per n. 230 lavoratori della sede di Cernusco sul Naviglio (MI) e per 30 lavoratori per la sede di Milano e comunque per un numero complessivo massimo di ore pari a 54.898 per la sede di Cernusco sul Naviglio (MI) e pari a 6.000 per la sede di Milano, in funzione dell'organizzazione aziendale.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente fase di consultazione e confronto sindacale si è regolarmente svolta e conclusa e che nessun vizio di carattere formale ha inficiato la stessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Canon Italia Spa



Confcommercio Imprese per l'Italia MI LO MB



FILCAMS CGIL Milano



FISASCAT CISL Nazionale



UILTuCS Lombardia



Rappresentanze Sindacali Canon Italia Spa

